



NOTA OPERATIVA

N. 11/2024

OGGETTO: *La Nota Integrativa del bilancio d'esercizio: struttura e contenuto.*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di descrivere il contenuto e lo scopo della Nota Integrativa per la formazione del bilancio di esercizio delle imprese.

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, la cui disciplina si rinviene dal disposto dell'art. 2427 del Codice civile. Infatti, il 1° comma dell'art. 2423 del Codice civile, dispone che: *“gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa”*.

Il **Principio contabile OIC 12** precisa che la funzione della Nota Integrativa è principalmente quella di fornire informazioni **integrative**, **esplicative** e **complementari** ai dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi. Inoltre, essa ha lo scopo di motivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle valutazioni effettuate e alle deroghe apportate a determinate disposizioni di legge.

È da rilevare che la Nota Integrativa anche se integra e illustra il contenuto degli schemi del bilancio non lo *“salva”* da eventuali comportamenti contabili non corretti. Al riguardo, i Principi Contabili Internazionali precisano che: *“Criteri contabili scorretti non possono essere rettificati né dalla illustrazioni dei criteri contabili usati né da note o spiegazioni ulteriori”*.

Le informazioni che la Nota Integrativa deve fornire sono ricavate:

- a) dal Codice Civile;
- b) dai Principi contabili nazionali e internazionali;
- c) da disposizioni fiscali;
- d) da altre fonti.

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, la redazione della Nota Integrativa è obbligatoria senza alcuna semplificazione (non potendo fruire delle semplificazioni previste dai soggetti che redigono il bilancio in forma semplificata).